Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 39 del 16 febbraio 1995 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 16 febbraio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 22

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 1° febbraio 1995.

Approvazione del nuovo statuto dell'Università.

SOMMARIO

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 1° febbraio 1995.

Approvazione del nuovo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visti gli atti relativi alla costituzione ed al funzionamento del senato accademico integrato di cui all'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sopra citata;

Visti in particolare il parere del consiglio di amministrazione, espresso nella seduta del 29 luglio 1994, e la deliberazione assunta dal senato accademico integrato nella seduta del 12 settembre 1994, con la quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Università;

Vista la nota n. E-16563 del 4 ottobre 1994 con la quale è stato inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il nuovo statuto dell'Università degli studi di Sassari per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

Visto il decreto ministeriale del 19 novembre 1994 con il quale, ai sensi dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha chiesto il riesame dello statuto per vizi di legittimità e di merito;

Vista la delibera del senato accademico integrato in data 17 gennaio 1994 con la quale sono stati esaminati i rilievi formulati nel suddetto decreto ministeriale e sono state approvate, ai sensi della più volte citata legge 9 maggio 1989, n. 168, le modifiche da apportare allo statuto sulla base dei rilievi stessi;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 27 gennaio 1995 che approva le modifiche apportate dal senato accademico integrato nella seduta del 17 gennaio 1995;

Vista la delibera del senato accademico integrato del 31 gennaio 1995 con la quale è stato approvato lo statuto dell'Università degli studi di Sassari;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello statuto dell'Ateneo;

Decreta:

È emanato, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Sassari, 1° febbraio 1995

Il rettore: PALMIERI

STATUTO APPROVATO DAL SENATO ACCADEMICO INTEGRATO NELLA SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1995

TITOLO I
I Principi e le Finalità

Art. 1
Oggetto dello Statuto

In attuazione dell'art. 33 della Costituzione, nei limiti previsti dalle leggi vigenti, il presente Statuto costituisce l'ordinamento autonomo dell'Università di Sassari, di seguito nominata Università o Ateneo.

Art. 2
Fini dell'Università

1. L'Università ha per fine l'elaborazione e la trasmissione del sapere; promuove ed organizza la ricerca scientifica e l'attività didattica; concorre allo sviluppo culturale, scientifico ed economico del Paese e, in particolare, della Regione Sarda. A tali fini, promuove forme di collaborazione con altre Università, con le amministrazioni dello Stato, con Enti pubblici o privati italiani, comunitari, internazionali ed esteri.
2. Nell'ambito della cooperazione fra gli Atenei sardi, promuove intese volte allo sviluppo equilibrato del sistema universitario regionale.

Art. 3
Personalità giuridica

1. L'Università ha personalità giuridica e piena autonomia di diritto pubblico e privato.
2. Per conseguire i propri fini istituzionali può: stipulare contratti, convenzioni e concludere accordi, anche in forma consortile, con soggetti pubblici e privati; svolgere attività di servizio; accettare finanziamenti e contributi.

Art. 4
Libertà di ricerca e di insegnamento

L'Università garantisce libertà di insegnamento e di ricerca ai docenti e ai ricercatori nonché autonomia alle sue strutture scientifiche e didattiche. Predispone, a tal fine, i mezzi necessari per il proficuo svolgimento dell'attività scientifica e didattica.

Art. 5
Diritto allo studio

1. L'Università opera per assicurare agli studenti un sapere critico ed una preparazione scientifica e culturale in grado anche di soddisfare le esigenze formative e professionali della società. Si impegna inoltre a garantire spazi e attrezzature adeguati per favorire la realizzazione del diritto allo studio e la partecipazione attiva degli studenti alla vita universitaria.
2. L'Università riconosce, tutela e promuove il diritto degli studenti disabili a partecipare alle attività culturali, didattiche e di ricerca ed a fruire pienamente dei servizi dell'Università.

Art. 6
Democrazia nell'Università

L'Università garantisce le libertà di manifestazione del pensiero, di associazione, di assemblea e di riunione, allo scopo di realizzare il pieno concorso di tutte le sue componenti alla vita democratica dell'Ateneo.

Art. 7
Programmazione

1. Le strutture e gli organi dell'Università adottano la programmazione come metodo per l'esercizio delle loro funzioni.
2. Annualmente le strutture didattiche e scientifiche inviano al Rettore una relazione sull'attività svolta e sulle azioni programmate per l'anno successivo in riferimento agli obiettivi da raggiungere anche con una azione pluriennale.
3. Il Rettore, sulla base di tali relazioni e delle eventuali proposte formulate dal Consiglio degli studenti, propone all'approvazione del Senato Accademico il documento programmatico dell'Università, che successivamente illustra in una conferenza pubblica di Ateneo. Tale documento contiene la valutazione dell'attività svolta e l'indicazione degli obiettivi da conseguire anche in prospettiva pluriennale.

Art. 8

Rapporti con le istituzioni locali

L'Università promuove il confronto sui propri indirizzi programmatici con Regione, Provincia e Comuni, allo scopo di inserire armonicamente l'attività dell'Ateneo nella vita delle collettività locali.

Art. 9

Attività ricreative, culturali e sportive

1. L'Università favorisce le attività culturali, ricreative e sportive degli studenti e del personale universitario anche attraverso la predisposizione delle strutture necessarie al libero svolgimento di tali attività.
2. Favorisce inoltre le attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

Art. 10

Criteri dell'Amministrazione

L'organizzazione amministrativa dell'Università è improntata ai criteri dell'imparzialità, del buon andamento, dell'efficienza e dell'individuazione delle responsabilità; si uniforma al principio della distinzione tra l'attività di indirizzo e di programmazione e quella di gestione.

Art. 11

Doveri e responsabilità

I docenti devono adempiere con assiduità e regolarità ai compiti didattici e di ricerca e devono partecipare regolarmente agli organi collegiali, alle commissioni e ai comitati previsti dallo Statuto o istituiti dalle strutture dell'Ateneo.

In caso di violazione di tali obblighi spetta al Senato Accademico proporre le sanzioni previste dalla legge.

TITOLO II
Gli Organi dell'Ateneo

CAPO I - IL RETTORE

Art. 12
Funzioni

1. Il Rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge.
2. Presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, ne convoca le sedute e vigila che ne siano eseguite le deliberazioni.
3. Emana lo Statuto e i Regolamenti di Ateneo, nonché i Regolamenti delle varie strutture universitarie.
4. Stipula le convenzioni e i contratti non attribuiti alla competenza di altri soggetti indicati dallo Statuto.
5. Assicura l'osservanza delle norme dell'ordinamento universitario e vigila sul funzionamento di tutte le strutture e i servizi dell'Ateneo.
6. Presenta al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le relazioni previste dalla legge.
7. Promuove incontri periodici con i rappresentanti delle Istituzioni locali.
8. Esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dall'Ordinamento universitario, dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e comunque quelle che non siano affidate alla competenza di altri organi accademici.

Art. 13
Giunta di Ateneo e Prorettore

1. Il Rettore può avvalersi della collaborazione di una Giunta nominandone i componenti fra i docenti dell'Ateneo. Ad essi il Rettore può delegare l'esercizio di proprie funzioni.
2. Il Rettore designa, tra i professori di prima fascia, un Prorettore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporanei.

Art. 14

Elettorato attivo e passivo

1. Il Rettore è eletto fra i professori di prima fascia.
2. L'elettorato attivo spetta:
   - ai professori;
   - ad una rappresentanza dei ricercatori confermati e degli assistenti, pari al numero dei professori di prima fascia al momento in servizio in ciascuna Facoltà;
   - ai professori stabilizzati;
   - ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti nel Consiglio di Amministrazione.
3. I candidati alla carica di Rettore presentano un programma articolato sugli orientamenti e il tipo di gestione che intendono perseguire.

Art. 15

Modalità elettorali

1. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni.
2. In caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Se nel ballottaggio i due candidati ottengono lo stesso numero di voti, le elezioni si ripetono ogni tre giorni fino al raggiungimento della maggioranza necessaria.
3. Le votazioni per l'elezione del Rettore sono valide se vi partecipa la maggioranza degli elettori.

CAPO II - IL SENATO ACCADEMICO

Art. 16

Funzioni

1. Il Senato Accademico approva il documento programmatico dell'Ateneo e ne controlla l'attuazione.
2. Approva i Regolamenti di Ateneo, salvo quelli la cui approvazione, per previsione legislativa o statutaria, è attribuita alla competenza di altri organi.

3. In coerenza col documento programmatico di Ateneo, ripartisce tra le Facoltà i posti di personale docente attribuiti all'Ateneo e propone al Consiglio di Amministrazione la ripartizione dei fondi per la ricerca tra i Centri di spesa.
4. Propone al Consiglio di Amministrazione, nell'osservanza delle modalità e procedure prescritte dall'art. 6 del d. lg. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, la pianta organica del personale dell'area funzionale tecnico-scientifica e ne ripartisce i posti tra le Facoltà e i Dipartimenti.
5. Coordina l'attività didattica dell'Ateneo.
6. Controlla la conformità dei regolamenti delle strutture scientifiche e didattiche con i Regolamenti generali di Ateneo; in caso di non conformità ne chiede il riesame.
7. Esprime motivato parere sul progetto di bilancio preventivo elaborato dal Rettore.
8. Delibera, sentito il Consiglio di Amministrazione, l'istituzione di nuove Facoltà e di nuovi Corsi di Laurea.
9. Esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dall'Ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

Art. 17

Composizione

1. Il Senato Accademico è composto da:
   - il Rettore;
   - i Presidi di Facoltà;
   - il Presidente della Conferenza permanente dei Direttori di Dipartimento;
   - il Presidente della Consulta;
   - il Presidente del Consiglio degli studenti;
   - un rappresentante della struttura tecnico-amministrativa, eletto, secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale, dalla categoria di appartenenza.
2. Fanno inoltre parte del Senato Accademico il Direttore Amministrativo, con voto consultivo, ed il Prorettore, che esprime voto deliberativo soltanto in assenza del Rettore.

CAPO III - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 18
Funzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione programma, indirizza e controlla la gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Università, fatte salve le competenze delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali lo Statuto attribuisce autonomia finanziaria e di spesa.
2. Approva i bilanci dell'Università proposti dal Rettore, sentito il parere del Senato Accademico.
3. Delibera:
   - il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, sentiti il Senato Accademico, le Facoltà e i Dipartimenti;
   - il Regolamento per il personale tecnico-amministrativo, sentito il Senato Accademico;
   - i criteri generali per l'organizzazione dei servizi e del personale;
4. Delibera:
   - la dotazione organica dell'area tecnico-scientifica, su proposta del Senato Accademico e sentito il Direttore Amministrativo e nell'osservanza delle modalità e procedure prescritte dall'art. 6 del d. lg. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni;
   - la pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo e le modifiche dei contingenti dei singoli profili professionali nell'ambito dell'organico di ciascuna qualifica funzionale.
5. Esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto, dai Regolamenti di Ateneo.

Art. 19
Composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
   - il Rettore;
   - nove rappresentati dei docenti di cui quattro professori di prima fascia, tre di seconda fascia e due ricercatori;

- un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
- tre rappresentanti degli studenti;

2. Detti rappresentanti vengono eletti dalle rispettive categorie di appartenenza, secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale.
3. Fanno inoltre parte del Consiglio di Amministrazione un rappresentante del governo nonché un rappresentante designato dai soggetti pubblici e privati che si impegnino a contribuire annualmente e in misura significativa al bilancio dell'Università con l'erogazione di fondi non finalizzati. Tali componenti non possono essere docenti, dipendenti o studenti dell'Università. La loro mancata designazione non inficia la valida costituzione dell'organo.
4. Fanno altresì parte del Consiglio di Amministrazione il Direttore Amministrativo, con voto consultivo, ed il Prorettore, che esprime voto deliberativo soltanto in assenza del Rettore.
5. Qualora ve ne siano i presupposti il Consiglio sarà integrato da un rappresentante dell'Ente promotore di ciascuna Sede decentrata.

CAPO IV - LA CONSULTA

Art. 20
Funzioni

1. La Consulta esercita funzioni propositive e consultive ed esprime pareri in merito allo sviluppo delle attività di ricerca e di insegnamento.
2. Essa propone la costituzione o la modificazione di Dipartimenti, di Centri Interdipartimentali e delle altre Strutture previste dallo Statuto.
3. La Consulta esprime parere obbligatorio sul regolamento didattico di Ateneo e sugli indirizzi concernenti l'organizzazione della didattica, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 21
Composizione

1. La Consulta è composta da:
   - quattro rappresentanti per ciascuna Facoltà, di cui un professore di prima fascia, uno di seconda fascia, un ricercatore e uno studente, designati dalle rispettive categorie fra i componenti dei Consigli di Facoltà;

- un rappresentante del personale dell'area funzionale tecnico-scientifica ed uno del personale delle rimanenti aree funzionali;
- da un rappresentante degli specializzandi e dei dottorandi di ricerca.

2. Questi ultimi rappresentanti sono eletti dalle rispettive categorie di appartenenza, secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale.
3. La Consulta elegge al suo interno un Presidente fra i professori di prima fascia.

CAPO V - LA CONFERENZA PERMANENTE DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO

Art. 22

Funzioni

La Conferenza permanente dei Direttori di Dipartimento esprime parere sulla costituzione di centri di ricerca interdipartimentali; sul regolamento che disciplina le prestazioni a pagamento; sugli indirizzi amministrativo-contabili relativi all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture dipartimentali.

Art. 23

Composizione

1. La Conferenza permanente dei Direttori di Dipartimento è composta dai Direttori dei Dipartimenti.
2. Essa elegge al suo interno un Presidente che la convoca almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta lo richieda almeno un quinto dei suoi componenti.

CAPO VI - IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Art. 24

Funzioni

1. Il Consiglio degli Studenti è organo rappresentativo degli studenti dell'Ateneo.
2. Esso formula proposte ed esprime pareri obbligatori:
   - sul documento programmatico d'Ateneo;
   - sul bilancio d'Ateneo;
   - sul Regolamento didattico d'Ateneo;

- sugli indirizzi concernenti l'organizzazione della didattica;
- su tasse e contributi a carico degli studenti;
- sui piani di sviluppo, compresi quelli edilizi;
- su interventi e convenzioni relativi al diritto allo studio;
- sulla programmazione delle attività sportive.

3. Il Consiglio degli Studenti esprime il proprio parere entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
4. Gli Organi competenti devono motivare la loro decisione, nel caso di delibera assunta in difformità dal parere espresso dal Consiglio degli Studenti.
5. Il Consiglio degli Studenti può inoltre esprimere pareri ed avanzare proposte sulle altre materie concernenti la vita studentesca, indirizzandoli agli organi deliberativi competenti.
6. L'Università provvede a fornire i mezzi e le strutture idonee all'espletamento dei compiti del Consiglio degli Studenti.

Art. 25

Composizione

1. Il Consiglio degli Studenti è composto da:
   - un rappresentante di ciascuna Facoltà designato nel proprio seno dalla rappresentanza degli studenti nel Consiglio di Facoltà;
   - un numero di studenti pari ai due terzi del numero delle Facoltà attivate, eletti direttamente in un collegio unico d'Ateneo, secondo le modalità previste nel Regolamento elettorale;
   - un rappresentante degli specializzandi e dei dottorandi di ricerca, eletto direttamente in un collegio unico d'Ateneo, secondo le modalità definite nel Regolamento elettorale;
   - i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
2. Alle sedute del Consiglio possono partecipare altresì, senza diritto di voto, i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Ersu e nel Comitato per lo sport.
3. Il Consiglio degli Studenti dura in carica due anni accademici; designa un Presidente tra gli studenti eletti nel collegio unico d'Ateneo; nomina propri rappresentanti negli Organi nei quali è prevista una sua rappresentanza; ha autonomia organizzativa interna e adotta un proprio Regolamento; è convocato dal Presidente almeno ogni due mesi ed ogni qualvolta lo richiede almeno un quinto dei suoi componenti.

TITOLO III
Le Strutture dell'Ateneo

Art. 26
Strutture

Per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche e di ricerca l'Università si articola in Facoltà, Corsi di Laurea, Corsi di Diploma Universitario, Corsi di Diploma di Specializzazione, Dipartimenti, Istituti e nelle altre strutture previste dallo Statuto.

CAPO I - LE FACOLTÀ E I CORSI DI LAUREA

Art. 27
Organi delle Facoltà

Le Facoltà sono le strutture didattiche di appartenenza dei docenti.

Sono organi della Facoltà: il Consiglio di Facoltà, il Preside e il Consiglio di Presidenza, se previsto dal Regolamento di Facoltà.

Art. 28
Funzioni del Consiglio di Facoltà

1. Sono compiti del Consiglio di Facoltà:
   - l'organizzazione e la verifica delle attività didattiche, tenuto conto dei pareri eventualmente formulati dai Consigli di Corso di Laurea e dalle altre strutture, secondo quanto previsto dallo Statuto;
   - la programmazione didattica annuale e la copertura di tutti gli insegnamenti attivati, con un'equa ripartizione di carichi didattici;
   - la destinazione e la modalità di copertura dei posti di docente e la loro chiamata;
   - la destinazione dei posti di personale tecnico-amministrativo;
   - le proposte di modifica dello Statuto concernenti l'ordinamento didattico;

- la predisposizione dei Regolamenti didattici di Facoltà e del Manifesto annuale degli studi;
- la predisposizione della relazione programmatica annuale.

2. Il Consiglio di Facoltà esercita inoltre tutte le funzioni ad esso attribuite da norme legislative o statutarie.

Art. 29
Composizione del Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà è composto da:
   - i professori;
   - i professori stabilizzati;
   - i ricercatori confermati e gli assistenti, limitati a una rappresentanza pari al numero dei professori di prima fascia solo in occasione dell'elezione del Preside;
   - una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, pari a cinque se gli iscritti sono meno di mille, a sette se più di mille;
   - una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari ad un ventesimo dei professori componenti il Consiglio di Facoltà. E' comunque garantita tale rappresentanza.
2. Nelle Facoltà costituite da un solo corso di laurea partecipano inoltre al Consiglio di Facoltà, con voto consultivo, i titolari di insegnamento per supplenza o affidamento.
3. Solo i professori di prima fascia partecipano al Consiglio di Facoltà quando si tratta di questioni concernenti le persone dei professori di prima fascia, la destinazione a concorso dei posti di prima fascia, le dichiarazioni di vacanza e le chiamate relative a posti di prima fascia.
4. Solo i professori partecipano al Consiglio di Facoltà quando si tratta di questioni concernenti le persone dei professori di seconda fascia, la destinazione a concorso dei posti di seconda fascia, le dichiarazioni di vacanza e le chiamate relative a posti di seconda fascia ed il conferimento di affidamenti o supplenze.
5. Solo i docenti partecipano al Consiglio di Facoltà quando si tratta di questioni concernenti le persone dei ricercatori e la destinazione a concorso di posti di ricercatore.

Art. 30

Preside di Facoltà

1. Il Preside rappresenta la Facoltà; convoca e presiede il Consiglio di Facoltà ed il Consiglio di Presidenza, se costituito, e ne rende esecutive le deliberazioni.
2. Il Preside designa, fra i professori di prima fascia, un Vicepreside che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporanei e può delegare l'esercizio di proprie funzioni a professori della Facoltà.
3. Il preside è eletto dal Consiglio di Facoltà, tra i professori di prima fascia, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nelle prime tre votazioni. Nel caso di mancata elezione si procede col sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno riportato il maggior numero di voti.

Art. 31

Consiglio di Presidenza

Il Regolamento di Facoltà può prevedere la costituzione, la composizione ed i compiti di un Consiglio di Presidenza, formato dal Preside e da docenti del Consiglio di Facoltà.

Nelle Facoltà dove sono attivati più corsi di laurea, fanno parte del Consiglio di Presidenza anche i Presidenti dei Consigli di corso di laurea.

Art. 32

Consigli di Corso di Laurea

1. Nelle Facoltà che comprendono più corsi di laurea sono istituiti i Consigli di Corso di Laurea.
2. Spetta ad essi:
   - coordinare, in accordo con i Dipartimenti interessati, le attività didattiche per il conseguimento della laurea;
   - esprimere il parere sulla chiamata dei professori di ruolo da parte del Consiglio di Facoltà;
   - esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti;
   - organizzare i servizi di orientamento e tutorato;
   - formulare proposte e fornire pareri in ordine alle modifiche statutarie attinenti al Corso di Laurea;

- proporre al Consiglio di Facoltà l'attivazione o la disattivazione di insegnamenti del Corso di Laurea.

3. Fanno parte del Consiglio di Corso di Laurea:
   - i docenti che afferiscono al corso, compresi, con voto consultivo, i titolari di insegnamento per affidamento o supplenza;
   - cinque rappresentanti degli studenti iscritti al Corso di Laurea, se gli iscritti sono meno di mille, sette se più di mille.
4. Il Consiglio di Corso di Laurea è convocato in composizione ristretta ai soli professori di prima fascia quando si tratta di materie che riguardano i professori di prima fascia; in composizione ristretta ai professori quando si tratta di materie che riguardano i professori di seconda fascia; in composizione ristretta ai docenti quando si tratta di materie che riguardano i ricercatori.
5. Il Presidente del Consiglio di Corso di Laurea è eletto, fra i professori di prima fascia, a maggioranza degli aventi diritto al voto, nelle prime tre votazioni. Nel caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione hanno riportato il maggior numero dei voti.
6. Il Presidente del Consiglio del Corso di Laurea convoca e presiede il Consiglio e ne rende esecutive le deliberazioni; sovraintende alle attività del Corso di Laurea e può delegare l'esercizio di proprie funzioni a professori del Corso di Laurea.

Art. 33

Istituzione di nuove Facoltà e Corsi di Laurea

L'istituzione di nuove Facoltà e di nuovi Corsi di Laurea è deliberata dal Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente.

CAPO II - I CORSI DI DIPLOMA

Art. 34

Corsi di Diploma Universitario

1. I Corsi di Diploma Universitario sono istituiti in conformità alla programmazione didattica dell'Ateneo.

2. La loro istituzione è approvata dal Senato Accademico su proposta delle Facoltà, sentito il Consiglio di Amministrazione.
3. I Consigli di Facoltà ne determinano l'articolazione e possono costituire un Consiglio di Corso di Diploma.

Art. 35
Corsi di Diploma di Specializzazione

1. I Corsi di Diploma di specializzazione sono istituiti in conformità alla programmazione didattica dell'Ateneo. La loro istituzione è approvata dal Senato Accademico su proposta delle Facoltà, sentito il Consiglio di Amministrazione.
2. I Corsi di Diploma di Specializzazione hanno autonomia didattica e la loro gestione amministrativo-contabile è disciplinata dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
3. Sono organi del Corso di Diploma di Specializzazione il Direttore ed il Consiglio dei Docenti.
4. Le loro funzioni e l'organizzazione dei corsi sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Senato Accademico, su proposta delle Facoltà.

CAPO III - I DIPARTIMENTI E GLI ISTITUTI

Art. 36
Funzioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento è l'organizzazione di uno o più settori di ricerca, omogenei per fine o per metodo; ad esso afferiscono i docenti che svolgono attività di ricerca attinente al suo ambito scientifico.
2. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia del singolo ricercatore; svolge attività di ricerca e consulenza sulla base di contratti e convenzioni; concorre con le Facoltà e i Corsi di Laurea allo svolgimento delle attività didattiche, comprese quelle rientranti nell'ambito dei corsi di diploma, di perfezionamento e di dottorato di ricerca; può proporre alle Facoltà, nell'ambito del settore di sua competenza, la destinazione e la modalità di copertura di posti di docenti ed esprime parere sulla loro chiamata.

Art. 37
Istituzione dei Dipartimenti

1. La istituzione dei Dipartimenti è approvata dal Senato Accademico, su proposta della Consulta, sentito il Consiglio di Amministrazione.
2. La richiesta di costituzione, su iniziativa dei docenti interessati, contiene: gli obiettivi scientifici; l'elenco dei docenti che vi aderiscono; il piano delle risorse disponibili, con l'indicazione delle eventuali ipotesi di sviluppo.
3. Per istituire un Dipartimento sono necessarie almeno dieci afferenze di docenti, comprendenti almeno sette professori di cui almeno due di prima fascia.
4. Ai singoli docenti è garantita la possibilità di opzione tra più Dipartimenti.
5. Il Dipartimento può articolarsi in sezioni.

Art. 38
Organi del Dipartimento

Sono organi necessari del Dipartimento il Direttore ed il Consiglio; è organo eventuale la Giunta.

Art. 39
Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta e ne esegue le deliberazioni; con la collaborazione della Giunta promuove le attività del Dipartimento e vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti; tiene i rapporti con gli Organi Accademici; svolge tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori di prima fascia. In caso di impedimento dei professori di prima fascia, ritenuto motivato dal Senato Accademico, la direzione del Dipartimento può essere affidata, per un anno accademico, ad un professore di seconda fascia.
3. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione, si procede col sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno riportato il maggior numero di voti.

4. Il Direttore nomina fra i professori un sostituto che lo supplisce nei casi di assenza o impedimento temporanei.

Art. 40
Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio programma le attività del Dipartimento.
2. Fanno parte del Consiglio:
   - i Docenti;
   - una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari ad un decimo dei professori afferenti al Dipartimento. E' comunque garantita tale rappresentanza;
   - una rappresentanza dei dottorandi di ricerca.
3. Detti rappresentanti sono designati secondo le modalità disciplinate dal regolamento del Dipartimento.
4. Fa inoltre parte del Consiglio, con voto consultivo, il Segretario amministrativo.
5. Il Consiglio adotta il Regolamento del Dipartimento e può deliberare la costituzione di una Giunta che coadiuva il Direttore. La Giunta può inoltre esercitare funzioni che le siano attribuite dal Consiglio.

Art. 41
Segretario amministrativo del Dipartimento

Il Segretario amministrativo del Dipartimento adotta gli atti, compresi quelli a rilevanza esterna, e le misure idonee ad assicurare l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli Organi del Dipartimento.

Art. 42
Istituti

1. Gli Istituti, a ciascuno dei quali devono afferire non meno di tre discipline di insegnamento affini coperte da professori, svolgono, in collaborazione con le Facoltà ed i Corsi di Laurea, sia attività didattiche per il conseguimento di lauree e diplomi, sia attività di ricerca concernenti le discipline afferenti.
2. Il Consiglio di Istituto è costituito da almeno cinque docenti più una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari ad un decimo dei professori afferenti all'Istituto. E' comunque garantita tale rappresentanza.

3. Agli Istituti si estende, in quanto compatibile, la normativa statutaria relativa ai Dipartimenti.
4. Le norme per la disattivazione degli Istituti sono stabilite dal Regolamento di Ateneo.
5. Non è consentita la costituzione di nuovi Istituti se non per aggregazione di quelli esistenti.

CAPO IV - IL POLICLINICO UNIVERSITARIO

Art. 43

Finalità e costituzione

1. Il Policlinico Universitario, di seguito nominato Policlinico, è Azienda dell'Università istituita ai sensi dell'art. 4 del d. lg. 502/92. E' costituito su proposta della Facoltà di Medicina e Chirurgia con delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
2. Fanno parte del Policlinico le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia con i relativi organici. Il Rettore ne è il rappresentante legale.
3. L'attività assistenziale erogata dal Policlinico costituisce parte integrante dell'attività didattica e scientifica della Facoltà di Medicina e Chirurgia ed è attuata nel rispetto dei fini istituzionali dell'Università.
4. Il Policlinico ha autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile e la sua gestione è informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centro di costo, basati sulle prestazioni effettuate.

Art. 44

Indirizzi di programmazione e coordinamento

Il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia formula:
- le linee di indirizzo e le proposte di coordinamento fra le attività assistenziali e quelle didattico-scientifiche della Facoltà;
- gli indirizzi generali sulle linee programmatiche, di sviluppo e sui profili organizzativi del Policlinico.

Art. 45

Organi

1. Sono Organi del Policlinico il Direttore Generale ed il Collegio dei Revisori.
2. Il Direttore Generale è coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.
3. Sono Organi consultivi del Direttore Generale la Commissione di Consulenza Gestionale ed il Consiglio dei Sanitari.

Art. 46

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Rettore nell'ambito di una rosa di almeno tre nominativi proposti dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia e tratti dall'elenco nazionale previsto dalla legge.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale ha durata quinquennale.
3. Il Direttore Generale, nell'ambito della programmazione e degli indirizzi elaborati dal Consiglio di Facoltà, ha tutti i poteri di gestione del Policlinico previsti dalla legge.
4. Nel caso in cui ricorrano gravi motivi di inadempienza o di gestione non corretta imputabili al Direttore generale, il Rettore, sentito il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, può risolverne il contratto.
5. Il Direttore Generale nomina il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario, i cui mandati hanno durata uguale a quello del Direttore Generale.

Art. 47

Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri nominati dal Direttore generale su designazione delle Autorità indicate nell'art. 3 comma 13 del d. lg. 502/92. Il mandato del Collegio dei Revisori ha durata pari a quello del Direttore generale. Non possono far parte del Collegio dei Revisori i Revisori dei Conti dell'Università.
2. Il Collegio dei Revisori, oltre a svolgere le funzioni previste dalla legge, ha il compito di effettuare controlli periodici sull'efficienza tecnico-gestionale del Policlinico e di predisporre una documentata relazione annuale sulla gestione, suggerendo altresì eventuali correttivi.

Art. 48

Direttore Amministrativo

1. Il Direttore Amministrativo ha le qualificazioni, i compiti ed il rapporto di lavoro previsti dalla legge.
2. L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito:
   - a persona dipendente dell'Università, di intesa col Rettore; in tal caso l'incarico è incompatibile con qualunque altra attività, anche se svolta all'interno dell'Università;
   - o a esperto di comprovata competenza, ai sensi della legge.

Art. 49

Direttore Sanitario

1. Il Direttore Sanitario ha le funzioni, i compiti ed il rapporto di lavoro previsti dalla legge.
2. L'incarico di Direttore Sanitario è attribuito a persona compresa in una rosa di almeno tre nominativi indicati dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, che sia un professore della Facoltà di Medicina e Chirurgia oppure un esperto di comprovata competenza e con i requisiti previsti dalla legge.

Art. 50

Commissione di Consulenza Gestionale

1. La Commissione di Consulenza Gestionale è composta da:
   - il Direttore Amministrativo, che la presiede;
   - il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia o un suo delegato;
   - un dirigente di secondo livello del Consiglio dei Sanitari;
   - un rappresentante del Consiglio di Amministrazione dell'Università;
   - un rappresentante della Regione Sarda;
   - il Direttore Sanitario.
2. La Commissione di Consulenza Gestionale esprime parere obbligatorio:
   - sull'attività gestionale;
   - sul bilancio preventivo predisposto dal Direttore generale;
   - sull'acquisto di attrezzature e beni inventariabili finalizzati alla gestione ed al funzionamento;
   - sulle questioni generali riguardanti il personale.

3. La Commissione di Consulenza Gestionale propone inoltre al Direttore Generale il piano finanziario.

Art. 51

Consiglio dei Sanitari

1. Il Consiglio dei Sanitari ha funzione di consulenza tecnico-sanitaria.
2. E' composto da:
   - il Direttore Sanitario, che lo presiede;
   - il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia o un suo delegato;
   - i responsabili delle strutture che svolgono attività assistenziale;
   - i rappresentanti del personale infermieristico e tecnico-sanitario, secondo quanto previsto nel Regolamento del Policlinico.
3. Il Consiglio dei Sanitari fornisce al Direttore Generale parere obbligatorio sulle attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo e degli investimenti, e sulle attività assistenziali.

CAPO V - LE ALTRE STRUTTURE

Art. 52

Sistema bibliotecario d'Ateneo

1. Il sistema bibliotecario d'Ateneo è un sistema coordinato di strutture che ha il compito della conservazione e dello sviluppo del patrimonio bibliografico e documentario, nonché della gestione dell'accesso all'informazione.
2. Al coordinamento delle strutture facenti parte del sistema bibliotecario di Ateneo è preposto un organo collegiale dotato di poteri propositivi e consultivi. La composizione e le attribuzioni di tale organo sono definite dal Regolamento di Ateneo.

Art. 53

Centri Interdipartimentali di Ricerca

Per attività di ricerca di rilevante impegno, che si esplichino su progetti di durata

pluriennale e che coinvolgano l'attività di più Dipartimenti, il Senato Accademico, su proposta della Consulta e sentiti la Conferenza permanente dei Direttori di Dipartimento ed il Consiglio di Amministrazione, può deliberare la costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca.

Art. 54

Centri di Servizio

Per fornire servizi di particolare complessità e di interesse generale, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, può deliberare la costituzione di Centri di Servizio.

Art. 55

Centro Linguistico d'Ateneo, Orto Botanico, Azienda Agraria, Museo Scientifico e altre strutture

Per fornire supporto alla ricerca e alla didattica delle Facoltà, dei Dipartimenti e degli Istituti, il Senato Accademico, su proposta della Consulta e sentito il Consiglio di Amministrazione, può deliberare la costituzione del Centro Linguistico d'Ateneo, dell'Orto Botanico, dell'Azienda Agraria, del Museo Scientifico e di altre strutture di rilevante interesse comune.

TITOLO IV
L'Ordinamento Didattico

Art. 56
Strutture Didattiche

Nell'Università sono attivate le strutture didattiche elencate nel regolamento didattico d'Ateneo

Art. 57
Corsi Istituzionali e titoli conferiti

1. L'Università conferisce i seguenti titoli legali:
   - Diploma universitario;
   - Diploma di laurea;
   - Diploma di specializzazione.
2. I diplomi conferiti dall'Università sono elencati nel Regolamento didattico d'Ateneo.
3. L'Università inoltre conferisce il titolo di dottore di ricerca per i dottorati aventi sede amministrativa locale.

Art. 58
Corsi e attività di sostegno

1. Il Senato Accademico predispone corsi di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari, per l'elaborazione dei piani di studio e per l'iscrizione ai corsi post-laurea.
2. L'articolazione dei corsi è disciplinata da appositi regolamenti.

Art. 59
Corsi complementari ed attività formative esterne

Le Facoltà possono predisporre:
- corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici;
- corsi e attività culturali e formative esterne, in particolare di aggiornamento culturale degli adulti e di formazione permanente;

- corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale;
- corsi di recupero linguistico per gli studenti stranieri;
- corsi intensivi di recupero per studenti che si trovino in situazione di svantaggio;
- corsi linguistici di base.

Art. 60

Regolamento Didattico d'Ateneo

Il Regolamento Didattico d'Ateneo stabilisce:
- i periodi destinati allo svolgimento dell'attività didattica, le sessioni e le modalità essenziali di svolgimento degli esami di profitto e di diploma, il numero minimo di ore che i docenti devono destinare all'insegnamento e all'assistenza degli studenti;
- l'ordinamento degli studi dei corsi istituzionali;
- le norme generali per l'organizzazione dei corsi e delle attività formative esterne;
- i casi di decadenza dallo status di studente;
- le sanzioni da comminare allo studente in caso di violazione degli obblighi fissati dal Regolamento stesso.

Art. 61

Regolamenti didattici di Facoltà

I Consigli di Facoltà predispongono, in conformità al Regolamento didattico d'Ateneo, i Regolamenti Didattici di Facoltà che prevedono:
- l'articolazione dei corsi istituzionali, con adozione di curricula didattici coerenti e adeguati al valore dei titoli di studio conferiti;
- modelli di piani di studio con l'indicazione degli insegnamenti obbligatori, la tipologia delle forme didattiche, gli eventuali moduli didattici, la propedeuticità degli insegnamenti, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
- l'introduzione di un sistema di crediti didattici, finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo;
- le forme di tutorato;

- le forme di valutazione della preparazione degli studenti;
- le modalità degli eventuali obblighi di frequenza, anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori;
- i limiti alla possibilità di iscrizione degli studenti fuori corso;
- gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento dei diplomi;
- l'articolazione dettagliata dei corsi e delle attività formative esterne.

Art. 62

Borse di studio

L'Università, tramite fondi trasferiti dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti o da soggetti privati, può conferire borse di studio:

- per la frequenza dei corsi di diploma, di perfezionamento e di dottorato;
- per lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato e per corsi di studio e di perfezionamento all'estero.

TITOLO V
L'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità

Art. 63
Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

L'autonomia finanziaria e contabile dell'Università è disciplinata dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 64
Centri autonomi di spesa

Sono centri autonomi di spesa:

- le Facoltà con le annesse biblioteche centralizzate;
- i Dipartimenti;
- il Policlinico;
- le Biblioteche interfacoltà;
- gli Istituti con almeno dieci afferenze, delle quali tre possono essere di ricercatori e non meno di due debbono essere di professori di prima fascia;
- le unità costituite da più Istituti, anche se denominati seminari, laboratori, cliniche, centri di studio o di ricerca, aggregati sotto il profilo amministrativo-contabile, in modo tale da raggiungere almeno la composizione stabilita per gli Istituti sopra indicati;
- l'Azienda agraria;
- l'Orto botanico;
- il Museo scientifico;
- il Centro linguistico d'Ateneo.

L'autonomia negoziale e patrimoniale dei centri di spesa è disciplinata dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 65
Indennità

Le indennità di funzione correlate alle cariche istituzionali e i gettoni di presenza ai componenti gli Organi Collegiali sono disciplinati dalla normativa vigente.

Art. 66

Funzioni e responsabilità dirigenziali

1. Salvo la gestione della ricerca e dell'insegnamento, ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, conformemente alle direttive impartite dagli organi accademici. In particolare, i dirigenti adottano tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo; verificano periodicamente i carichi di lavoro e la produttività degli uffici; individuano e coordinano l'attività dei responsabili del procedimento. Essi sono responsabili, in relazione agli obiettivi indicati, del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati.
2. Gli atti di competenza dirigenziale sono avocabili dal Rettore soltanto per particolari motivi di necessità ed urgenza specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione, del quale va data tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Art. 67

Accesso alla qualifica di dirigente

L'accesso alla qualifica di dirigente dell'Università avviene mediante concorso, ai sensi degli artt. 3 e 28 del d. lg. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni. Il concorso può riguardare, mediante appositi accordi, anche posti di dirigente banditi da altre università.

Art. 68

Direttore Amministrativo

L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito dal Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione ed il Senato Accademico, ad un dirigente dell'Università ovvero, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza, ad un dirigente di altra sede universitaria o di altra amministrazione pubblica. L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato.

Il Direttore amministrativo, oltre ai compiti spettanti ai dirigenti:

- dirige la struttura amministrativa centrale dell'Università;
- cura l'attuazione dei programmi e degli obiettivi stabiliti dagli organi accademici, anche mediante la definizione di progetti e l'indicazione delle risorse occorrenti per la realizzazione di ciascun progetto;
- verifica e controlla l'attività degli altri dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
- propone agli organi accademici i criteri per l'organizzazione dei servizi e del personale;
- adotta gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti;
- definisce l'orario di lavoro e di servizio, sentite le organizzazioni sindacali;
- promuove l'attivazione di corsi per la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali;
- esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

Art. 69
Sistema dei controlli

1. E' istituito il Collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e uno supplente aventi i requisiti previsti dalla legge e nominati dal Rettore su designazione del Ministro del Tesoro, del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e del Presidente della Corte dei Conti. Presiede il Collegio dei revisori il rappresentante della Corte dei Conti. Il Collegio dura in carica tre anni, accerta la regolarità della gestione amministrativo-contabile, svolge altresì i compiti previsti dal regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità, e partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione. Il Collegio presenta una relazione sul conto consuntivo annuale, che viene trasmesso alla Corte dei Conti unitamente al consuntivo medesimo.
2. E' istituito il Nucleo di Valutazione. Esso vigila sull'efficienza e verifica sui risultati della gestione complessiva dell'Università e dei singoli centri autonomi di spesa. In particolare verifica, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. Il dirigente o il funzionario preposto al Nucleo di Valutazione è nominato dal Rettore, sentiti il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico.

TITOLO VI
Norme Finali e di Coordinamento

Art. 70
Professori, docenti e studenti

Ai fini dello Statuto, dei Regolamenti e degli atti dell'Ateneo si intendono:
- per Professori: i professori di prima e di seconda fascia, di ruolo e fuori ruolo;
- per Docenti: i professori di prima e di seconda fascia, di ruolo e fuori ruolo, i professori stabilizzati, i ricercatori e gli assistenti;
- per Studenti: gli iscritti a tutti i corsi di diploma e ai dottorati di ricerca.

Art. 71
Condizioni di eleggibilità degli Organi

1. Il Rettore, i Presidi, i Direttori di Dipartimento e di Istituto e i rappresentanti dei docenti nel Consiglio di Amministrazione possono essere eletti solo fra i docenti che abbiano optato per il tempo pieno. La carica di Rettore è incompatibile con altre cariche elettive. Nessuno, ad eccezione del Rettore e del Prorettore, può essere contemporaneamente membro del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
2. Gli organi di nuova istituzione e quelli la cui composizione è disciplinata in modo innovativo sono costituiti entro l'anno accademico successivo all'entrata in vigore dello Statuto.

Art. 72
Durata degli Organi

1. Gli organi elettivi dell'Ateneo, ad eccezione del Consiglio degli Studenti, durano in carica tre anni accademici. I loro componenti sono eletti a scrutinio segreto e possono essere rieletti consecutivamente per una sola volta.
2. I limiti di cui al comma precedente iniziano a decorrere dall'entrata in vigore dello Statuto.

Art. 73
Convocazione e deliberazioni degli Organi collegiali

1. Gli organi collegiali sono convocati dai rispettivi Presidenti per loro iniziativa o su richiesta di un quinto dei componenti il collegio, ove non sia diversamente previsto. L'ordine del giorno delle sedute deve essere comunicato, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data della adunanza. Gli ordini del giorno delle sedute degli organi collegiali sono resi pubblici, di norma, con almeno tre giorni di anticipo, mediante affissione agli albi.
2. Le sedute degli organi collegiali solo valide quando è presente la metà più uno dei componenti. Non concorrono alla formazione del numero legale coloro che abbiano motivato per iscritto la propria assenza, salvo non sia diversamente disposto.
3. Le deliberazioni degli organi collegiali sono approvate se ottengono i voti favorevoli della maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali la legge, lo Statuto o i Regolamenti prescrivano una maggioranza diversa.

Art. 74
Collaborazioni degli studenti

1. L'Università può avvalersi dell'opera degli studenti per forme di collaborazione, anche retribuite, in attività connesse ai servizi dell'Ateneo, con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento di esami e alla assunzione di responsabilità amministrativa.
2. Un regolamento fissa il compenso e le modalità con cui attivare tali forme di collaborazione, che non devono configurare in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.

Art. 75
Comitato per le attività sportive e ricreative

1. Secondo le forme e le modalità previste dalla l. 394/77 è istituito un Comitato per le attività sportive e ricreative, che può articolarsi in sezioni con riferimento alle specifiche attività.

Art. 76
Revisione dello Statuto

1. L'iniziativa per la revisione dello Statuto può essere assunta dal Rettore, dal Consiglio di Amministrazione, dalla Consulta, dal Consiglio degli Studenti, da un Consiglio di Facoltà o di Dipartimento, da un decimo del personale tecnico - amministrativo.
2. Il Senato Accademico delibera la proposta di revisione a maggioranza assoluta. Su di essa si pronunciano i Consigli di Facoltà, di Dipartimento e il Consiglio Studentesco. Entro sessanta giorni dalla prima deliberazione, il Senato Accademico adotta la delibera definitiva a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Art. 77
Vigenza dello Statuto

Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

95A0885

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(7651334) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANÌ
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.A.S.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
GARZANTI EDITORE
Palazzo dell'Università

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA FLORIANI
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
CARTOLERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 0 3 9 1 9 5 *

L. 4.200